Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1966, n. 85.

Applicazione dell'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, per la proroga della sospensione della regolamentazione della vendita a rate dei motoveicoli di cilindrata non superiore a 200 c.c. e degli apparecchi televisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1504;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1966 la esclusione dell'applicabilità della disciplina prevista dalla legge 15 settembre 1964, n. 755, disposta, per gli apparecchi televisivi e per i motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 c.c., con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1504.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e ha effetto dal 23 gennaio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 86.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: « Esegesi delle fonti della Storia del diritto italiano » e di « Criminologia ».

L'insegnamento complementare di Diritto coloniale del predetto corso di laurea è soppresso.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: « Chimica delle sostanze naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 87.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:

20) Biochimica applicata;

21) Biologia molecolare.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di:

29) Biochimica applicata.

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:

27) Biochimica applicata.

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:

20) Biologia molecolare.

L'art. 37, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che l'esame di Chimica bromatologica, attualmente vincolato al superamento dell'esame di Chimica biologica, sia invece vincolato al superamento degli esami di « Chimica organica » e di « Esercitazioni di chimica farmaceutica 2ª » e che l'esame di « Chimica idrologica », attualmente vincolato al superamento dell'esame di « Farmacologia e farmacognosia », sia invece vincolato al superamento dell'esame di « Chimica biologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 83.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: « Geopedologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Saint Vincent (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Moron nel comune di Saint Vincent;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Saint Vincent (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente i vecchi nuclei composti da costruzioni tradizionali in legno (rascard) e l'antica chiesetta (costruita verso il XV secolo su un promontorio in posizione dominante), forma un caratteristico ambiente di valore estetico e tradizionale dove l'opera dell'uomo si fonde, in spontanea concordanza, con quella della natura del paesaggio circostante, rappresentato da verdi prati in dolce declivio, da castagneti, dalle prime pinete e da corsi d'acqua;

Decreta:

La zona di Moron sita nel territorio del comune di Saint Vincent (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a *nord*: con il foglio XXV, con il foglio XXVI, con il foglio XXIII;

ad *est*: con il foglio XXXIV, con le particelle numeri 206, 210, 198, 196 del foglio XXXIII, con il torrente di Cillan con la strada comunale da Perrelaz a Moron Carbonnier;

a *sud*: con la strada comunale da Perrelaz a Moron Carbonnier, con le particelle numeri 476, 471, 478, 479, 439, 435, 434, 429, 427, 426, 411, 414, 399, 398, 397, 391 del foglio XXXII.

ad *ovest*: con le particelle numeri 378, 379, 174, 171, 170, 169, 168, 166, 165, 152, 153, 39 del foglio XXXII, con il canale della Montagna, con il foglio XXXI, con il foglio XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di St. Vincent provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI ST. VINCENT - Vincolo zona di Moron.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

(*Omissis*).

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa entro i seguenti confini:

a *nord*: con il foglio XXV, con il foglio XXVI, con il foglio XXIII;

ad *est*: con il foglio XXXIV, con le particelle numeri 206, 210, 198, 196 del foglio XXXIII, con il torrente di Cillan, con la strada comunale da Perrelaz a Moron Carbonnier;

a *sud*: con la strada comunale da Perrelaz a Moron Carbonnier con le particelle numeri 476, 471, 478, 479, 439, 435, 434, 429, 427, 426, 411, 414, 399, 398, 397, 391, del foglio XXXII;

ad *ovest*: con le particelle numeri 378, 379, 174, 171 170, 169, 168, 166, 165, 152, 153, 39 del foglio XXXII, con il canale della Montagna, con il foglio XXXI, con il foglio XXVI.

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1966.

Contingente di uve secche provenienti da Paesi terzi da importare a dazio ridotto nel periodo 1° gennaio-30 novembre 1966 e norme per fruire dell'agevolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di uve secche da emettere, per il periodo 1° gennaio-30 novembre 1966 al regime daziario stabilito dalle note 5 e 9 alle voci nn. 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato in complessivi quintali 1127,5 (millecentoventisette virgola cinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente dovrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia in quote uguali, eventualmente interscambiabili.

L'ammissione al beneficio viene consentita direttamente dal capo della Circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata, per la prima volta, da un certificato della Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore di frutta secca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Classificazione delle assuntorie di stazione, fermata, passaggio a livello e degli scali dei servizi della navigazione interna delle aziende esercenti pubblici trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 3 febbraio 1965, n. 14, sulla regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie e nei servizi pubblici di navigazione interna;

Considerato che occorre provvedere alla classificazione delle assuntorie di stazione, fermata, passaggio a livello e degli scali dei servizi della navigazione interna dettando le norme per la valutazione delle prestazioni svolte in ciascuna assuntoria;

Decreta:

Art. 1.

Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria *A*: assuntorie aventi giornalmente oltre ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria *B*: assuntorie aventi giornalmente da ore 4,01 ad ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria *C*: assuntorie aventi giornalmente da ore 2 ad ore 4 di impegno di attività effettiva;

categoria *D*: assuntorie aventi giornalmente un impegno di attività effettiva inferiore ad ore 2.

Art. 2.

Le assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria *A*: assuntorie aventi giornalmente oltre ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria *B*: assuntorie aventi giornalmente da ore 4,01 ad ore 6,30 di impegno di attività effettiva;

categoria *C*: assuntorie aventi giornalmente da ore 2 ad ore 4 di impegno di attività effettiva;

categoria *D*: assuntorie aventi giornalmente un impegno di attività effettiva inferiore ad ore 2.

Art. 3.

Le assuntorie di passaggio a livello si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

categoria *A*: assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito superiore a 60;

categoria *B*: assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito da 41 a 60;

categoria *C*: assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito da 21 a 40;

categoria *D*: assuntorie aventi un numero giornaliero di treni in transito fino a 20.

Art. 4.

L'impegno di cui agli articoli 1 e 2 è calcolato con le unità di conto indicate negli allegati I e II al presente decreto.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, le aziende di trasporto in concessione e le gestioni governative, esercenti servizi ferrotramviari o di navigazione interna, provvederanno, secondo i criteri sopra stabiliti, all'assegnazione delle rispettive assuntorie alle categorie competenti.

Art. 6.

Le aziende esercenti i pubblici trasporti di cui alle premesse dovranno:

a) comunicare a ciascun assuntore l'avvenuta assegnazione della relativa assuntoria ad una delle 4 categorie indicate nel precedente art. 1;

b) comunicare all'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. nella cui circoscrizione hanno sede, un elenco delle proprie assuntorie inquadrate nelle 4 categorie dello stesso art. 1.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

ALLEGATO I

Unità di conto per il calcolo del lavoro effettuato nelle assuntorie di stazione o fermata

	Servizi		Unità di conto
(*)	1. Biglietti a destinazione fissa	tariffa ordinaria	30"
		tariffa ridotta	1'
(*)	2. Biglietti a destinazione facoltativa		3'
(*)	3. Biglietti cumulativi		5'
(*)	4. Abbonamenti		3'
(*)	5. Bagagli e giornali	spedizioni	5'
		arrivi	2'
		depositi (consegna e ritiro)	3'
(*)	6. Gestioni riunite	spedizioni: interne e cumulative interne	5'
		spedizioni: all'estero	14'
		arrivi: interni e cumulativi interni	9'
		arrivi: dall'estero	14'
(*)	7. Trasporti di servizio - attrezzi - copertoni	spedizioni e arrivi	2'
		transiti	1'
(*)	8. Veicoli partiti		2'
	9. Treni in fermata	con obbligo di presenziamento	1'
		senza obbligo di presenziamento	20"
(*)	10. Telegrafo o telefono (comunicazioni di servizio registrate)		2'
	11. Manovra segnali fissi di protezione		30"
(**)	12. Manovra passaggi a livello effettuata dalla stazione o fermata	con pulsante	30"
		con leve	1'
		con arganello	3'
		con cancello	5'
	13. Pulizia locali e servizi		20" per mq.
	14. Pulizia marciapiedi e piazzali		4" per mq.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(*) I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di registrazione e contabilità.

(**) I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di apertura e chiusura del p. l.

ALLEGATO II

Unità di conto per il calcolo del lavoro effettuato nelle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna

	Servizi		Unità di conto
(*)	1. Biglietti	a tariffa ordinaria	30"
		a tariffa ridotta	1'
(*)	2. Gestione bagagli e merci (spedizione o arrivo)		10'
	3. Sosta natanti		7' (per pontile)
	4. Assistenza rifornimento carburante ai battelli		30'
	5. Bagnatura ponti battelli fuori servizio		60'
(**)	6. Operazioni di controllo, incolonnamento e posteggio degli autoveicoli sul piazzale d'imbarco degli autotraghetti		2' (per ciascun autoveicolo)
	7. Assistenza operazioni ormeggio e disormeggio battelli e trasporto persone con burchio		60'

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(*) I tempi indicati sono comprensivi delle operazioni di registrazione e contabilità.

(**) Per le operazioni di sbarco l'assuntore non svolge alcuna attività.

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 2° Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 2° Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » che avrà luogo a Bologna dall'8 al 16 ottobre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1966

p. Il Ministro: SCARLATO

(2027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Roma

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1966, n. 593, è stato approvato il piano esecutivo planovolumetrico per il comprensorio di Tor de' Cenci (47-48) in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2374)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 gennaio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
registro n. 10 Esercito, foglio n. 361

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 1° dicembre 1952 (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 3, pagina 394):

Ambrosetti Mario di Giuseppe e di Calamona Claudia, da Induno Olona (Varese), caporale 132° Reggimento carrista. La paternità e la maternità vengono così rettificate: di Luigi e di Talamona Claudina.

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1945, registro n. 6 Guerra, foglio n. 339. (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 21, pagina 2351):

Di Sebastiano Giulio di Pasquale, da Lama dei Peligni (Chieti), patriota « Gruppo patrioti della Maiella ». La paternità viene così rettificata: Panfilo.

Regio decreto 8 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1920, registro n. 180 Guerra, foglio n. 259. (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 70, pagina 3890):

Gulizia Antonio, da Militello in Val di Catania (Catania), caporal maggiore 46° Reggimento fanteria, matricola 27806. Il nome viene così rettificato: Salvatore.

Decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1919, registro n. 139 Guerra, foglio n. 210. (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 50, pagina 3567):

Tomasetti Luigi, da Grottazzolina (Ascoli Piceno), soldato 28° Reggimento fanteria. Il cognome e nome vengono così rettificati: Tomassetti Pacifico Luigi.

(2365)

MINISTERO DEL TESORO

Chiusura della liquidazione del Comitato italiano petroli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 18 giugno 1952, n. 704, si comunica che l'Ufficio stralcio del Comitato italiano petroli ha provveduto alla tacitazione di tutti i creditori dell'Ente.

Coloro che non ritenendosi soddisfatti intendessero avanzare l'istanza di cui al secondo comma del ricordato art. 3, dovranno indirizzarla all'« Ufficio stralcio Comitato italiano petroli », piazza Benedetto Cairoli n. 3, Roma, entro il termine di quindici giorni prescritto dalla legge.

(2397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 15 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,96	625 —	625,01	624,97	624,95	624,95	624,90	624,95	625 —
$ Can.	580,42	580,80	580,60	580,75	580 —	581 —	580,62	581 —	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,01	143,93	143,91	143,95	143,95	143,95	143,93	143,955	143,95	143,92
Kr D.	90,57	90,57	90,62	90,62	90,50	90,58	90,60	90,58	90,58	90,58
Kr N.	87,41	87,41	87,43	87,40	87,40	87,40	87,4075	87,41	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,12	121,20	121,23	121,26	121,05	121,24	121,25	121,25	121,24	121,20
Fol.	172,72	172,80	172,80	172,84	172,70	172,77	172,83	172,80	172,77	172,84
Fr. B.	12,55	12,555	12,5525	12,55625	12,55	12,55	12,555	12,54	12,55	12,555
Franco francese	127,513	127,50	127,48	127,51	127,50	127,51	127,505	127,51	127,51	127,50
Lst.	1747,31	1747,50	1747,70	1747,50	1747,25	1747 —	1747,45	1747 —	1747 —	1747,25
Dm. occ.	155,667	155,79	155,80	155,78	155,65	155,73	155,7675	155,70	155,73	155,80
Scell. Austr.	24,187	24,18	24,19	24,1870	24,15	24,18	24,187	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,787	21,79	21,82	21,79	21,84	21,79	21,79	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,42	10,44	10,4275	10,43	10,42	10,4265	10,42	10,42	10,425

Media dei titoli del 15 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,30
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,375
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,98
1 Dollaro canadese	580,685
1 Franco svizzero	143,94
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	87,404
1 Corona svedese	121,255
1 Fiorino olandese	172,835
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1747 475
1 Marco germanico	155,774
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,427

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 dicembre 1965 dal sig. Brncela Luigi, nato a Trieste il 27 settembre 1923 e qui residente in via del Calcare n. 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Brencella;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Brncela Luigi è ridotto nella forma italiana di Brencella.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. Il prefetto: MICELI

(2204)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 novembre 1965 dal sig. Cravos Livio, nato a Trieste il 23 agosto 1921 e qui residente in via F. Severo n. 42, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Crevisi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cravos Livio è ridotto nella forma italiana di Crevisi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Zanette Giancarla, nata a Vittorio Veneto il 18 settembre 1928, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. Il prefetto: MICELI

(2206)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Tiberii dott. Menotti	punti	88,46	su 132
2. Cirelli dott. Giuseppe	»	87,36	»
3. Di Simine dott. Eugenio	»	80,23	»
4. Di Santo dott. Angelo	»	79,50	»
5. Tarabini dott. Lodovico	»	78,78	»
6. Caporusso dott. Domenico	»	76,21	»
7. Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
8. Merolli dott. Rocco	»	76 —	»
9. Cantanna dott. Pietro	»	74,79	»
10. Pelosi dott. Luigi	»	73,68	»
11. Conte dott. Egidio	»	72,02	»
12. Salerno dott. Riccardo	»	71,38	»
13. Amadasi dott. Enzo	»	70,03	»
14. Mennini dott. Aldo	»	69,68	»
15. Caruso dott. Antonio	»	66,08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2081)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1964, n. 529.4.III, con il quale sono state messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2492.4.III del 26 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1965, n. 2493.4.III, di designazione dei vincitori del concorso suddetto;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risultano le accettazioni e le rinuncie dei vari candidati interpellati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto 26 luglio 1965, n. 2493.4.III, i seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ripoli Renzo: Castion (frazione di Belluno);
2) Rodeghiero Fortunato: Puos d'Alpago;
3) De Prà Eligio: Forno di Zoldo;
4) Antoniol Tarcisio: Domegge;
5) Musumeci Sergio: Borca di Cadore-Vodo di Cadore (Consorzio);
6) Sergi Ugo: Colle Santa Lucia-Selva di Cadore (Consorzio);
7) Fincato Giancarlo: Cibiana;
8) Casella Pietro: Gosaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 25 febbraio 1966

Il medico provinciale: MAGRÌ

(2162)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.